

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 453}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONALUMI

Presentata il 14 settembre 1983

Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fame di tanti milioni di uomini è uno dei « segni » più drammatici di questo nostro tempo contraddittorio e difficile. Il fatto che essa sia oggi ritenuta universalmente come una piaga vergognosa, della quale tutti ci sentiamo in qualche misura responsabili, sta ad indicare, da un lato, l'accresciuta maturità della coscienza umana ed è una prova, dall'altro, che il doloroso fenomeno ha raggiunto ormai dimensioni non più tollerabili o mistificabili. Esiste certamente un aspetto quantitativo, che può essere calcolato con cifre e con statistiche, ma da sole sono del tutto inadeguate a darci le dimensioni integrali del dramma della fame e a indicare come risolverlo. La fame, dunque, interpella l'uomo, perché ne mette in questione sia la sopravvivenza fisica, sia lo sviluppo integrale a livello personale e sociale. Nel mondo ricco si contesta per la qualità della vita, nel mondo povero è

la vita stessa che è in gioco, una vita cui attentano malattie, fame e malnutrizione. Come è detto nel rapporto Rio per la rifondazione dell'ordine internazionale, il mondo ricco è preoccupato per gli effetti delle attività che inquinano i sistemi ecologici, quello povero lo è per l'inquinamento da povertà, poiché i suoi problemi non nascono da un eccesso di sviluppo e di tecnologia, ma da una loro carenza e da inadeguata padronanza dei fenomeni naturali, ivi prevalenti sul controllo dell'uomo.

Malgrado certi progressi registrati negli ultimi anni il problema dello sviluppo continua ad occupare un posto centrale sia in termini politici, per le tensioni che gli squilibri fra le diverse geografie finiscono per comportare, sia in termini strettamente umanitari, di sopravvivenza e assistenzialistici.

Ogni anno nel mondo 25 milioni di persone muoiono di fame e altri 750

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

milioni vivono in condizioni di assoluta indigenza e sottoalimentazione.

Queste cifre documentano da sole la drammaticità di un fenomeno che non può lasciare indifferenti i paesi sviluppati e industrializzati e in particolare l'Europa.

Appelli perché si faccia fronte con urgenza e spirito di solidarietà al problema della fame nel mondo mettendo fine a questo olocausto sono stati lanciati da personalità politiche e religiose, da uomini di scienza e cultura e trovano una opinione pubblica sempre più sensibile ad un tema così profondamente umano.

Quasi un miliardo di affamati, oltre un miliardo di analfabeti, 200 milioni di bambini al di sotto dei 14 anni costretti a lavorare mentre i paesi industrializzati spendono ogni anno 700 miliardi di dollari per gli armamenti.

Già nel 1970 il nutrimento effettivamente disponibile è insufficiente per fornire ad ogni abitante del pianeta 2.400 calorie al giorno di cui 425 di origine animale. Il vero problema è dunque sapere perché, malgrado una produzione globalmente sufficiente, il numero dei sottoalimentati è passato secondo l'UNICEF, da 400 a 450 milioni nel decennio verso gli anni '80. Secondo la Banca Mondiale il fattore maggiormente determinante è l'insufficienza dei loro redditi. La mondializzazione degli scambi economici, sta trasformando tutti gli abitanti del nostro pianeta in altrettanti soggetti di una stessa impresa. I grani di soia prodotti in Brasile alimentano i polli della Bretagna che sono infine consumati dagli abitanti più fortunati del vicino Oriente. Le cause della fame in molte regioni del mondo hanno in parte le loro radici nei modi di produzione e di consumo dei paesi sviluppati. Esiste un legame strutturale tra la penuria e lo spreco, tra la superalimentazione di una minoranza e la sottoalimentazione della maggioranza. Eppure, i paesi sviluppati non sono i padri nutritori del pianeta. Se si considera l'insieme dei prodotti alimentari, è il Sud che nutre il Nord. Nel 1979, i paesi in via di

sviluppo hanno esportato prodotti alimentari per un totale di 54 miliardi di dollari, mentre ne hanno importati solo per un totale di 31 miliardi. Nel caso dei paesi della Comunità europea il rapporto è ancora più nettamente definito: nel 1979, essa ha importato dal terzo mondo due volte e mezzo di più di cibo di quanto gliene abbia fornito. In effetti i 36 paesi più poveri del mondo che nel 1970 compravano l'8 per cento dei cereali disponibili sul mercato internazionale, dieci anni dopo, non ne compravano che il 3 per cento.

Salvo la Norvegia, dove esiste ancora una legge che impedisce di dare il grano alle bestie, nel mondo industrializzato del Nord il 70 per cento del totale dei cereali disponibili (produzione più importazioni nette) è utilizzato per ingrassare gli animali. Nel 1979 anche il bestiame sovietico ha assorbito 18 milioni di tonnellate di grano e 20 di mais.

Il problema della fame e del sottosviluppo non può essere preso in esame prescindendo dai meccanismi strutturali che determinano la divisione internazionale del lavoro e la distribuzione dei profitti tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo. Anche sul piano strettamente industriale il Terzo Mondo produce solo il 7 per cento dei prodotti manifatturieri che vengono esportati e, fra questi, alcuni devono affrontare, nei paesi industrializzati, dazi e contingentamenti troppo severi. Per fronteggiare una tale situazione non possiamo confidare semplicemente negli effetti della libera economia di mercato, proporre azioni spettacolari aventi un carattere essenzialmente assistenziale. È necessaria una strategia globale che consenta di accrescere l'approvvigionamento alimentare, coordinare le azioni svolte dai vari organismi internazionali, realizzare finalmente il solenne impegno dei paesi industrializzati di dedicare lo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo agli aiuti in favore dei paesi in via di sviluppo.

È necessario che i popoli di questi paesi vengano posti in condizioni di padroneggiare il proprio destino politico e

il proprio sviluppo economico e sociale. Occorre introdurre nel dibattito sulla fame nel mondo anche il difficile e complesso problema demografico. Tema delicato, ma se esso non verrà affrontato seriamente, alla fine di questo secolo il pianeta conterrà 6 miliardi di abitanti di cui 4 miliardi saranno alle prese con la denutrizione e la fame.

Le due proposte di legge di iniziativa popolare e quella proposta dai parlamentari del gruppo radicale nella scorsa legislatura pongono la nostra riflessione sulla necessità di un intervento straordinario diretto a salvare entro breve periodo milioni di esseri umani.

Il tema ha assunto connotati non solo politici ma si è radicato nella stessa opinione pubblica, anche se non ha determinato significativi atteggiamenti conseguenti. Un calo di attenzione e di rispetto verso la vita determina in generale un assopimento di valori e di significativi tratti nelle diverse civiltà. Le diverse proposte di legge hanno aperto un dibattito tra intervento straordinario rispetto ad una azione organica a carattere strutturale capace di rimuovere le cause del sottosviluppo.

L'ampia dialettica sulla materia ci propone un superamento di tale contrapposizione posponendo la necessità di superare l'immagine fra chi trasferisce il pesce e chi porta le canne da pesca nei paesi del terzo mondo.

Intervento straordinario e intervento strutturale sono due facce della stessa medaglia che devono originalmente integrarsi.

Questo ci deve portare ad evitare di estrarre i programmi e le cose da fare da una lettura comparata dei cataloghi dell'offerta (Nord) e della domanda (Sud) ma prendere coscienza che trasferimenti sia alimentari sia industriali non possano prescindere dalla problematica culturale dello sviluppo; e lo sviluppo esige progettualità.

I principi di eguaglianza tra *partners* e la pratica del negoziato dei programmi determinano molto spesso il contenuto dei programmi specifici.

È necessario tuttavia formulare alcune osservazioni che si possono riassumere nel seguente modo.

I contributi esterni devono costituire delle risorse reali, devono cioè migliorare e non aggravare, a lunga scadenza, la situazione iniziale. Per quanto evidente possa sembrare, l'esperienza ci ha insegnato che si tende a dimenticare ciò che viene chiamato effetto di « prelazione » di certe attività, verificato in troppi progetti di sviluppo rurale qualora le entrate esogene superino il *quantum* catalitico necessario e sufficiente per ottenere il risultato voluto e il cui *follow-up*, conclusa la fase dell'aiuto, accentua il gonfiamento amministrativo, implica costi eccessivi di divisa, crea delle abitudini di consumo insostenibili, aggrava lo squilibrio città-campagna e modifica di fatto le priorità iniziali. Anche i semplici « doni » (soprattutto se incontrano una tecnologia inadeguata) implicano un costo a lungo termine. È pertanto essenziale tener conto della capacità di assorbimento, attuale e futura, del *partner* Sud se si vuole evitare che egli debba in seguito sopportare dei costi indotti suscettibili di sviare le sue priorità.

Costruire i progetti tenendo presenti le persone, non le cose: troppi progetti, il cui rapporto costo-beneficio in termini sociali (e non strettamente economici) è stato male o poco studiato, finiscono con l'emarginare ancora di più i ceti più poveri, le strutture fondiari ed economiche, favorendo così automaticamente i più privilegiati. Se si vuole realmente favorire lo sviluppo delle popolazioni più povere, bisogna partire dalle loro necessità, in termini, tra l'altro, di accesso ai mezzi di produzione, e determinare, attraverso il dialogo con gli interessati e le loro associazioni, i mezzi per aiutarli ad assicurare da sé il proprio sviluppo. In altri termini, si tratta di costruire progetti in funzione dei bisogni dei gruppi interessati e non dei mezzi da mettere in atto.

La discussione sull'aiuto alimentare ha messo in luce due elementi essenziali.

In primo luogo, la priorità assoluta è costituita dall'aiuto alla creazione di una

capacità nazionale di auto-alimentazione, base stessa della autonomia (*self-reliance*). Le azioni regolari o sporadiche non sono che palliativi e producono spesso effetti secondari controproducenti o peggiori del male stesso. Occorre considerare, al tempo stesso la questione alimentare propriamente detta (disponibilità e bisogni), la questione fondiaria, il patrimonio genetico locale, le tecniche, la formazione, le attrezzature, gli investimenti, la nutrizione, come un sistema che richiami strategie globali.

In secondo luogo (e allo stesso tempo), anche quando tali strategie vengono attuate da un governo risolto il periodo di transizione è spesso lungo, e l'aiuto alimentare, sia esso sostegno alla bilancia dei pagamenti, fornitura all'ingrosso o finanziamento diretto dei lavori locali, si rivela spesso necessario. D'altro canto, solo il dialogo, caso dopo caso, nella complessità delle situazioni concrete, permette di trovare soluzioni possibili, al di là di ogni dogmatismo.

D'altra parte un'azione strutturale che si preoccupi della crescita del prodotto nazionale lordo senza tenere conto dei tassi di mortalità e della esigenza prioritaria di soddisfare i bisogni fondamentali a cominciare da quelli alimentari, è quanto meno astratta per non dire che è funzionale ad interessi contraddittori con quelli che a parole si dice di voler tutelare.

Per la prima volta dopo decenni, nel 1981, il tasso complessivo di crescita dei paesi in via di sviluppo importatori di petrolio (paesi *non oil*) è stato inferiore al tasso di crescita della loro applicazione, accumulando un disavanzo nella bilancia dei pagamenti correnti di quasi 250 miliardi di dollari nel periodo 1979-81, ovvero il 20 per cento dei ricavi delle loro esportazioni (100 solo nell'anno 1981).

Quindi niente contrapposizione fra dare un pesce all'affamato o insegnargli a pescare, ma una azione combinata, una messa a punto di progetti integrati che rendono il dono del pesce funzionale all'apprendimento dell'arte della pesca.

In questo senso anche in sede internazionale, si fa riferimento all'ordine del

giorno pressoché unanimistico accolto dal Governo il 6 aprile 1982, che rappresenta un quadro concettuale nuovo e diverso della politica dello sviluppo coniugata con la filosofia dell'intervento straordinario inteso come motore e strumento dello sviluppo stesso. Ma la novità di questo documento non è solo questa. Esso parte da una diversa concezione dello sviluppo che non è più inteso come imitazione dei modelli che fanno riferimento sulla crescita del prodotto nazionale lordo e sulla fede dei meccanismi automatici del libero mercato ma sul riconoscimento di due nuove priorità: il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e la ricerca di meccanismi di sviluppo endogeni e il più possibile autosufficienti.

Le proposte per la lotta alla fame nel mondo forniscono l'occasione per definire con maggior precisione la parte dei fondi da destinare con effetti diretti alla lotta alla fame nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

L'operazione potrebbe essere finalizzata alla costituzione di un fondo *ad hoc* per la lotta alla fame, sul quale verrebbero utilizzati parte degli stanziamenti del Fondo di cooperazione, nonché ulteriori stanziamenti suppletivi.

Finora infatti abbiamo coerentemente sostenuto che tutto lo sforzo di cooperazione italiana è finalizzato alla lotta alla fame in quanto quest'ultimo non è che un sintomo fra i più inquietanti del sottosviluppo e dell'arretratezza economica cui gli aiuti vogliono porre rimedio.

L'emergenza alimentare viene ascritta dal PAM (Programma alimentare mondiale), che è l'organismo internazionale delle Nazioni Unite incaricato di affrontare situazioni di emergenza e di coordinare le azioni volte a fronteggiare a tre grandi cause: disastri naturali improvvisi; disastri provocati dall'uomo; perdite del raccolto per cause naturali.

L'emergenza alimentare nei paesi in via di sviluppo può essere affrontata dai paesi donatori con: l'invio diretto o tramite organismi specializzati di aiuti alimentari; l'allocazione di risorse finanziarie alla Riserva internazionale alimentare di

urgenza (RIAU), sia nel quadro di maggiori contributi ai programmi del PAM.

La nuova legge — oltre a definire quale parte delle risorse deve essere destinata a questi obiettivi — dovrebbe permettere di mettere in atto misure tra cui ad esempio la possibilità di erogare contributi biennali al PAM e di costituire scorte alimentari nazionali da inviare immediatamente nei paesi colpiti da emergenza alimentare.

Gli impedimenti ad una sufficiente produzione agro-alimentare vanno principalmente ricercati in cause derivanti dalla politica economica e alle condizioni naturali del settore agro-alimentare.

Per quanto concerne la politica economica va rilevato che l'insufficiente produzione agro-alimentare è spesso la conseguenza diretta della scarsa attenzione dedicata alle produzioni alimentari ad uso locale in rapporto alle colture di esportazione, nonché ad una industrializzazione forzata che pone in secondo piano il settore agricolo. Queste politiche hanno avuto come effetto di marginalizzare la popolazione rurale e di provocare una urbanizzazione forzata che hanno aggravato il problema della fame.

Le metodologie di intervento su cui tutti convengono sono soprattutto la messa in opera di strategie agro-alimentari e il lancio di programmi di lavori ad alto impiego di manodopera che forniscano un reddito alla popolazione disoccupata.

Con il fondo si potrebbero finanziare l'elaborazione e la messa in opera di strategie agro-alimentari, i programmi volti a tali obiettivi dell'IFAD, del BIT, della Banca mondiale, delle Organizzazioni non governative.

Sul piano delle condizioni naturali del settore agro-alimentare la Commissione europea ha recentemente individuato alcuni grandi settori di intervento: fornitura di elementi la cui assenza condiziona lo sviluppo della produzione (concimi, semi, pesticidi, vaccini, piccolo materiale agricolo nonché di stoccaggi e di trasporto); utilizzazione più razionale della legna da ardere; lotta alla desertificazione; piccola idraulica di villaggio; ricerca nel settore delle colture agro-alimentari ad uso locale; lotta contro le malattie del bestiame; formazione e volgarizzazione agricola.

Tutte queste azioni — definite tematiche — rientrano nella lotta alla fame e dovrebbero essere finalizzate sul predetto fondo *ad hoc*.

In definitiva le risorse del Fondo verrebbero utilizzate nei paesi o nelle specifiche aree dell'interno degli stessi che soffrono in via congiunturale o strutturale della fame per interventi di emergenza o tendenti all'autosufficienza alimentare (produzione di derrate per il mercato interno). Ne rimangono quindi esclusi interventi diretti alla produzione di generi alimentari per l'esportazione e interventi a carattere strutturale di lunga realizzazione (dighe, grandi impianti di irrigazione, strade, ecc.).

Accanto alla introduzione di alcuni miglioramenti della legge 9 febbraio 1979, n. 38 occorre utilizzare l'operosità degli organismi non governativi e dare maggiore spazio all'intero settore del volontariato.

Su questo auspicabile cammino l'Italia può dare un parziale ma significativo contributo alla lotta contro la fame e il sottosviluppo.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

Nell'ambito dell'azione italiana di cooperazione allo sviluppo e nell'intento di contribuire ulteriormente alla lotta contro la fame nei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito, dove si registrano i più alti tassi di mortalità dovuti a fame e denutrizione, vengono con la presente legge disposti gli strumenti che consentano, preve le opportune intese, di abbassare i tassi di mortalità, attuando interventi straordinari diretti a far fronte alle esigenze più immediate e a rimuovere le cause che determinano un'elevata mortalità, favorendo in pari tempo la creazione di strutture idonee a prevenire la sicurezza alimentare, intesa come primo passo per un armonioso ed endogeno sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo.

Gli obiettivi della legge sono:

a) porre in essere iniziative immediate, a carattere straordinario, allo scopo di fronteggiare con tempestività ed efficacia gli effetti drammatici della fame e della denutrizione dovute a cause endemiche non riconducibili ad eventi eccezionali;

b) attuare contestualmente e in modo coordinato con l'intervento straordinario di cui alla lettera a) una politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo che, assumendo come suprema priorità la salvaguardia della vita umana, si basi sul soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo, in particolare di quelli relativi alla alimentazione, alla sanità e alla educazione attraverso la ricerca di un modello di sviluppo endogeno che affranchi i paesi interessati dalle forme più cogenti di dipendenza;

c) predisporre tutti gli strumenti necessari per interventi di emergenza atti a

fronteggiare gli effetti di eventi eccezionali quali calamità provocate da cause naturali o dall'intervento dell'uomo.

ART. 2.

(*Organi competenti*).

Il Ministro degli affari esteri è responsabile dell'attuazione della presente legge; promuove ed esercita il coordinamento delle iniziative dirette alla lotta contro la fame nel mondo per quanto disposto dalla presente legge e dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Al fine di effettuare gli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge, in aree determinate con deliberazione del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri è incaricato di funzioni straordinarie di coordinamento che gli consentano di avvalersi della collaborazione immediata dei Ministeri della difesa, dell'agricoltura e foreste, della sanità, dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché di tutti gli altri Ministeri interessati e delle altre strutture centrali e periferiche dello Stato.

Il movimento cooperativistico, gli enti pubblici economici e le organizzazioni non governative — queste ultime dopo il riconoscimento di idoneità in base all'articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 — potranno essere associati alle iniziative della presente legge.

Conformemente agli articoli 4 e 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, provvederà alla ristrutturazione del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo al fine di adeguarlo al perseguimento degli scopi della presente legge ed in particolare istituirà nell'ambito del Dipartimento stesso un apposito servizio per la lotta contro la fame nel mondo.

Il Ministero degli affari esteri presenterà al Parlamento una relazione quadrimestrale sui programmi di intervento e sullo stato della loro attuazione e fornirà in particolare gli indici di mortalità nei Paesi in via di sviluppo, e relative

variazioni, avvalendosi dei dati rilevati dai competenti organismi internazionali e dei servizi dell'ISTAT.

ART. 3.

(Interventi di sviluppo).

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, il Dipartimento effettua interventi diretti a rimuovere le cause che impediscono nei Paesi in via di sviluppo la sicurezza alimentare, attuando, nel rispetto delle consuetudini delle popolazioni beneficiarie, programmi di sviluppo delle risorse agro-alimentari locali.

In particolare potrà essere effettuata:

a) l'individuazione delle aree dove si intende intervenire, scelte fra quelle più gravemente colpite dal fenomeno della fame e della denutrizione, riferendosi agli indicatori stilati dalle Nazioni Unite;

b) la predisposizione, nel più breve tempo possibile, in collaborazione con i Ministeri la cui opera dovesse rivelarsi necessaria, o con le organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, specializzate nel settore, piani integrati a carattere congiunturale e strutturale che abbiano come obiettivo l'eliminazione del flagello della fame e della denutrizione nelle aree prescelte, assicurando la sopravvivenza di coloro che sono minacciati di morte e ponendo in essere contestualmente le strutture che consentano di raggiungere l'autosufficienza alimentare;

c) l'identificazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori della produzione agricola, della zootecnia, della pesca, dello sviluppo rurale, delle risorse idriche, dei servizi socio-sanitari e della ricerca scientifica e tecnologica nel settore agro-alimentare;

d) la partecipazione anche finanziaria all'attività di organismi e fondi comunitari e internazionali per l'attuazione di programmi alimentari o di programmi diretti all'incremento delle risorse alimentari dei Paesi in via di sviluppo;

e) la concessione di contributi per la realizzazione di programmi e di progetti di sviluppo promossi dagli stessi Paesi in via di sviluppo o da organismi nazionali e internazionali intergovernativi e non governativi con particolare attenzione al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

f) il concorso al finanziamento di opere agricole, idrauliche, sanitarie, educative, progettate o in via di realizzazione, ad opera di organizzazioni non governative nei limiti del 70 per cento del costo preventivato;

g) l'armonizzazione delle attività di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, con le finalità della presente legge, tenendo soprattutto conto della cooperazione bilaterale, così come nella destinazione degli aiuti multilaterali, del soddisfacimento prioritario dei bisogni fondamentali delle popolazioni più povere e della ricerca di modelli di sviluppo endogeno e autosufficiente.

I contributi volontari agli organismi internazionali saranno stanziati su un unico capitolo di bilancio del Ministro degli affari esteri che ne disporrà la destinazione ai singoli organismi con apposito decreto.

In tale ambito, per assicurare la necessaria unicità di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, la partecipazione finanziaria italiana agli organismi, banche e fondi internazionali di sviluppo sarà definita di concerto tra il Ministro del tesoro e il Ministro degli affari esteri.

ART. 4.

(Iniziative di emergenza).

Per lo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera c) dell'articolo 1, il Ministero degli affari esteri - Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, provvede:

a) all'acquisto e all'invio, direttamente ovvero attraverso organismi nazionali e internazionali specializzati nel settore, di derrate e prodotti alimentari, anche indu-

strializzati, nel rispetto delle abitudini alimentari della popolazione assistita; l'acquisto di tali beni prodotti, trasformati e conservati, sarà effettuato prevalentemente in Italia e, ove i prodotti non siano reperibili, all'estero, dando la precedenza agli acquisti nei Paesi in via di sviluppo assicurando l'assistenza per l'espletamento delle operazioni di trasporto, stoccaggio e distribuzione;

b) utilizzando uomini e mezzi provenienti da strutture militari e civili, a costituire una forza di pronto intervento che sia in grado di intervenire con tempestività ed efficacia dovunque sia necessario sia per realizzare i piani integrati sia per fronteggiare gravi situazioni di emergenza dovute a calamità naturali e all'intervento dell'uomo;

c) a costituire scorte di derrate alimentari, di materiale sanitario e di tutte le altre attrezzature necessarie, presso enti e organismi nazionali e internazionali, allo scopo di assicurare un pronto intervento nei casi di emergenza di cui al comma precedente;

d) all'invio di missioni di soccorso (con attrezzature e mezzi necessari) a favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo che versino in situazioni di emergenza o di grave necessità;

e) alla destinazione di risorse finanziarie ad organismi internazionali e nazionali che curino specifici programmi di emergenza quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5;

f) a inoltrare nei Paesi destinatari aiuti alimentari ed attrezzature raccolte o messe a disposizione da organizzazioni non governative.

Il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, in ordine alle finalità dell'articolo 1 e al completamento delle missioni di soccorso, può costituire nei Paesi in via di sviluppo gruppi di intervento dotandoli di personale, di attrezzature e di mezzi necessari.

ART. 5.

(Assistenza finanziaria per la lotta contro la fame nel mondo).

Gli investimenti necessari per la realizzazione di progetti miranti al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare potranno venire finanziati con crediti di aiuto e con doni finanziari.

I crediti di aiuto potranno essere destinati in parte anche al finanziamento di beni e servizi acquistati negli stessi Paesi in via di sviluppo e verranno concessi a condizioni particolarmente agevolate ispirandosi a quelle praticate dalla International Development Association (IDA).

I contributi sugli interessi previsti dall'articolo 44, lettera *a*), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, verranno versati in un apposito Fondo di dotazione presso il Mediocredito centrale che curerà l'erogazione; la concessione di tali contributi verrà effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri.

Quando appaia opportuno cofinanziare la realizzazione di progetti per infrastrutture non produttive previsti dall'articolo 1, lettere *a*) e *b*), messi a punto e attuati da organismi internazionali in paesi in via di sviluppo a reddito molto basso, il cui livello di indebitamento è talmente elevato da sconsigliare la concessione di ulteriori crediti anche a condizioni particolarmente agevolate, il Dipartimento potrà concedere a tali Paesi con gli stanziamenti della presente legge diretti contro la fame, doni in valuta per il pagamento di forniture di beni o servizi italiani o di spese locali nel Paese destinatario.

Per quanto riguarda il pagamento di beni o servizi italiani, tali doni finanziari potranno essere utilizzati solamente per commesse aggiudicate da parte del Paese ricevente sulla base di una gara di appalto, della quale lo stesso Dipartimento abbia approvato il capitolato e preso visione del risultato.

ART. 6.

(Procedimenti decisionali).

Per l'attuazione delle iniziative dirette al soccorso e all'assistenza delle popolazioni bisognose dei paesi in via di sviluppo e alla promozione dell'autosufficienza alimentare e dello sviluppo economico — nonché dei compiti di cooperazione allo sviluppo e di lotta contro la fame nel mondo — si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, secondo quanto stabilito dagli articoli successivi.

In ordine alla programmazione ed esecuzione delle attività straordinarie e di emergenza previste alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 1, i relativi interventi non sono soggetti all'approvazione e al parere preventivi degli organi di cui all'articolo 10 e all'articolo 15 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, ma sottoposti in via consuntiva entro 60 giorni.

Per quanto attiene alle iniziative di cooperazione allo sviluppo previste dall'articolo 15 e a quanto disposto dalla lettera *a)* dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, il parere della Sezione speciale è richiesto per interventi comportanti spese superiori ad un miliardo di lire.

L'approvazione delle speciali convenzioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è richiesta quando il relativo importo sia compreso fra 1 e 5 miliardi di lire.

Le convenzioni di importo superiore ai 5 miliardi di lire sono approvate dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

Per le iniziative cui il Governo italiano partecipa sia sul piano bilaterale sia multilaterale o attraverso il cofinanziamento, potrà avvalersi, previa intese, della struttura delle apposite delegazioni per lo sviluppo create dalla Comunità europea presso i Paesi in via di sviluppo.

ART. 7.

(Personale per l'emergenza e la cooperazione).

In attesa dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministero degli affari esteri può assumere per concorso il personale indicato nella tabella allegata alla presente legge da assegnare al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. Nei bandi di concorso vengono stabilite le condizioni per l'ammissione, nonché le modalità del concorso stesso.

In sede di prima applicazione i posti in organico possono essere coperti mediante trasferimento di personale dai ruoli speciali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 618.

Per particolari esigenze relative agli interventi nei Paesi in via di sviluppo, il Dipartimento può assumere con contratti a tempo determinato, regolati dal diritto locale, personale straniero nei limiti di un contingente di ottanta unità. Il trattamento economico di tale personale viene determinato sulla base delle retribuzioni correnti nel Paese ove è assunto.

Nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche, accreditate nei Paesi in via di sviluppo o presso le organizzazioni internazionali operanti nel settore dello sviluppo, possono essere costituite con decreto del Ministro degli affari esteri « unità tecniche per la cooperazione ». Ad esse può venire addetto il personale di cui al presente articolo, nonché gli esperti di cui all'articolo 14 della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

ART. 8.

(Stanziamenti per la lotta contro la fame nel mondo).

Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della

spesa del Ministero degli affari esteri è stanziata la somma di 350 miliardi di lire per l'anno finanziario 1983 e di 450 miliardi di lire per l'anno finanziario 1984.

La predetta somma costituisce il fondo per la lotta contro la fame nel mondo e confluisce in una apposita contabilità speciale istituita presso la Banca d'Italia, sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestata al Servizio per la lotta contro la fame nel mondo. In tale contabilità possono confluire le somme destinate all'emergenza nel settore alimentare dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38. Possono altresì confluirci con decreto del Direttore generale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo quelle somme stanziato sul fondo di cooperazione non impegnate alla fine di ogni esercizio finanziario.

Il fondo potrà essere alimentato da contributi delle regioni, province e comuni nonché da donazioni o erogazioni in danaro di privati.

Le somme erogate a titolo di contributo al fondo sono esenti dall'imposta sulle successioni e da quelle sulle donazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. Esse sono altresì deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG del soggetto erogante entro il limite di due milioni.

ART. 9.

(Autonomia contabile).

I mezzi finanziari previsti dalla presente legge, nonché quelli stanziati sugli altri capitoli di bilancio del Ministero degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, sono gestiti con autonomia contabile ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Sono abrogati i numeri 1 e 4 dell'articolo 13 della legge 9 febbraio 1979, n. 38. Per l'esercizio della necessaria attività di controllo sulla spesa dei fondi di cui al presente articolo è istituito presso il Dipartimento un apposito ufficio della Cor-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te dei conti da costituirsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo ufficio potranno essere sottoposti su decisione del Direttore generale del Dipartimento, per il visto contestuale all'esecuzione, singoli provvedimenti di particolare importanza. In tali casi, decorsi 20 giorni dalla presentazione degli atti, il visto della Corte dei conti si intende dato.

ART. 10.

(Procedure di spesa).

I mezzi finanziari di cui all'articolo precedente sono assegnati al Dipartimento e resi disponibili al seguito dell'approvazione della programmazione annuale da parte del Comitato direzionale. A seguito di tale approvazione, il Dipartimento disporrà l'accreditamento dei fondi presso un consorzio tra istituti di credito di diritto pubblico da istituirsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del tesoro di concerto con gli altri Ministri interessati.

Il Dipartimento potrà altresì avvalersi di tale consorzio per quei servizi di contabilità e ausiliari che si rendono necessari per il migliore raggiungimento dei suoi fini istituzionali, sulla base di apposita convenzione ai sensi della presente legge.

Al fine di promuovere la partecipazione italiana ad iniziative di organismi, banche e fondi internazionali, regionali e comunitari, operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, il Dipartimento si può avvalere della collaborazione e dell'intervento di aziende e istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, di banche cooperative, nonché di aziende di credito senza fine di lucro, abilitati ad operare sull'estero.

ART. 11.

(Norme finali).

Con le somme stanziare sul « Fondo speciale per la cooperazione » previsto dall'articolo 12 della legge 9 febbraio 1979,

n. 38, il Ministero degli affari esteri - Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo - provvede direttamente anche al pagamento di tutte le spese necessarie all'organizzazione e alle attrezzature nonché in genere a quanto necessario per il funzionamento del Dipartimento in relazione alle esigenze di attuazione della presente legge e della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

All'onere di 350 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1983 si provvede, quanto a lire 160 miliardi e quanto a lire 190 miliardi, mediante corrispondenti riduzioni, in termini di competenza e di cassa, dei capitoli 4574 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e 8173 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'onere relativo al 1984 - determinato in 450 miliardi di lire - si provvede, quanto a 240 miliardi e quanto a lire 110 miliardi, rispettivamente a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4574 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e 8173 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrispondente anno finanziario e, quanto all'ulteriore somma di 100 miliardi di lire, a carico dello stanziamento autorizzato per l'esercizio finanziario 1984 dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A.

A. Tecnico per la cooperazione allo sviluppo

qualifica funzionale: VII;

dotazione organica: 30;

requisiti culturali: diploma di laurea in materie tecniche, economiche o giuridiche (da specificare nei singoli bandi di concorso in relazione alle esigenze operative del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo);

compiti: presta servizio presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo ovvero presso unità tecniche da istituire nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche; svolge attività con preparazione professionale specifica connesse con i programmi di cooperazione; collabora all'attività di studio e di ricerca;

modalità di accesso: concorso pubblico per esami.

B. Esperto per la cooperazione allo sviluppo

qualifica funzionale: VIII;

dotazione organica: 30;

requisiti culturali: diploma di laurea in materie tecniche, scientifiche, economiche o giuridiche (da specificare nei singoli bandi di concorso in relazione alle esigenze operative del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo); inoltre diploma post-universitario di specializzazione oppure esperienza professionale di almeno 5 anni; buona conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera;

compiti: presta servizio presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo (ove può essere preposto a reparti di uffici), ovvero presso unità tecniche da istituire nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche; svolge attività con caratteristiche di specializzazione tecnico-professionale connesse con i programmi di cooperazione; esegue studi e ricerche;

modalità di accesso: concorso pubblico per esami, con riserva del 50 per cento dei posti a favore dei dipendenti che abbiano svolto per almeno due anni funzioni di « tecnico per la cooperazione allo sviluppo ».